

N. R.G. 25/2022



**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice Relatore
dott. Silvia Rossi	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **25/2022** promosso ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 da

**EGIDIO FABIANI** (C.F. FBNGDE64E04I472N), nato a Savignano sul Rubicone il 04.5.1964, residente a Santarcangelo di Romagna (RN), Via C.A. Dalla Chiesa n. 47;

DEBITORE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 9.12.2022 Egidio Fabiani ha chiesto ai sensi dell'art. 268, comma 1 d.lgs. n. 14 del 2019 la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18.08.2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20.9.2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;



ritenuta la competenza del Tribunale adito ex articoli 27, commi 2 e 3 d.lgs. n. 14 del 2019, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39, commi 1 e 2 d.lgs. n. 14 del 2019;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti dall'art 269, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- sussiste lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. C d.lgs. n. 14 del 2019, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, per circa euro 800.000,00;
- Ricorrono le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L. n. 3 del 2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 d.lgs. n. 14 del 2019 l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata (a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 del citato decreto o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad



esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 d.lgs. n. 14 del 2019 ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

preso atto che il debitore percepisce un reddito/pensione mensile pari a euro 1.800,00;

ritenuto - con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c.;

Ritenuto che la quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, d.lgs. n. 14 del 2019 debba essere determinata in euro 1.460,00, tenuto conto della congruità delle somme indicate dal ricorrente come necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, ad eccezione degli importi ricondotti alle spese straordinarie per la figlia, i cui criteri sono indicati nella sentenza di separazione prodotta agli atti; in particolare, non risultano acquisiti elementi anche indiziari che consentano di ritenere verosimile l'importo di euro 550 mensili indicato dalla parte, dovendosi ritenere congruo un importo di euro 200,00 mensili per tale voce di spesa;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto che ai sensi dell'art 270, comma 2, lett. B d.lgs. n. 14 del 2019 debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

visto l'art. 270 d.lgs. n. 14 del 2019;



**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabiani Egidio;

**Nomina** Giudice Delegato il dott. Lorenzo Maria Lico;

**Nomina** Liquidatore la dott.ssa Federica Fabbri invitandola a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

**Ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

**Assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'a

rt. 201 d.lgs. n. 14 del 2019;

**Ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente fino all'importo mensile di euro 1.460,00;

**Dispone** che il liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019;
- Inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- Trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza



indicando l'indirizzo PEC a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

- Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;
- Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande, attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 d.lgs. n. 14 del 2019;
- Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli articoli 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

Inoltre, il Liquidatore:

- In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 d.lgs. n. 14 del 2019; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;
- al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2022.

Il Presidente



dott. Francesca Miconi  
(atto sottoscritto digitalmente)

L'Estensore  
dott. Lorenzo Maria Lico  
(Atto sottoscritto digitalmente)

